



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE**  
**DI**  
**NAPOLI NORD**

**-Terza Sezione Civile-**

nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano,  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel processo n. 10288/2020 Registro Generale Affari Civili Contenziosi avente a oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2615/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e vertente tra le seguenti parti:

xxxxxx, CFxxxxxxxx, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv., CF. xxxxxx9J), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in xxxxx

**OPPONENTE**

**ITACAPITAL S.r.l.**, P.IVA 09270240964, e per essa, quale procuratrice, la **Kruk Italia s.r.l.**, P.IVA 09270260962, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. xxxxxxx, e dall'avv. Andrea Ornatì, C.F. xxxxxx elettivamente domiciliati, per quanto possa occorrere, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord ex art. 82 r.d. n. 37/1934;

**OPPOSTA**

**FATTI RILEVANTI**

**E**

**RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. ITACAPITAL s.r.l. rappresentava:

- di essersi resa cessionaria - in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB conclusasi in data 23.06.2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 10.09.2016 - del diritto di credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A nei confronti del sig. xxxxxx;
- che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. si era a sua volta resa titolare del diritto di credito azionato



in sede monitoria in ragione di un'operazione di fusione per incorporazione della Consum.it S.p.A., originaria titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento n. xxxxxx concluso con l'odierno opponente;

- di aver conferito, in data 05.07.2016 ed a rogito del Notaio, dott.ssa xxxxxx, procura speciale alla Credit Base International s.r.l. per le attività di gestione, riscossione e recupero dei propri crediti anomali;

- che la Credit Base International s.r.l. e la Kruk Italia s.r.l., con rispettive delibere assembleari del 16.05.2017, procedevano alla fusione per incorporazione della Credit Base International s.r.l. nella Kruk Italia s.r.l.;

- che, per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione da ultimo richiamata, la Kruk Italia s.r.l. subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi della Credit Base International s.r.l., compreso quello relativo alla gestione del diritto di credito oggetto della procedura monitoria;

- che il diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno opponente ammontava ad € 8.334,05, così come peraltro evincibile dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB depositato in atti.

Sulla scorta delle allegazioni sopra indicate, il Tribunale di Napoli nord, con decreto ingiuntivo n. xxxx/2019 intimava al sigxxxxxxx il pagamento, in favore di ITACAPITAL s.r.l., della somma di € 8.334,05 oltre interessi e di complessivi € 145,50 a titolo di spese e compensi legali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.

Interposta opposizione, il sig. xxxxxxxxevidenziava preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività nella notifica del titolo monitorio. Inoltre, disconosceva la firma apposta alla ricevuta di consegna della raccomandata con cui la ITACAPITAL s.r.l. aveva notificato la comunicazione della cessione del credito in virtù della quale aveva maturato la titolarità del diritto vantato nei suoi confronti. Rimarcava, altresì: la mancata dimostrazione della titolarità del credito da parte dell'odierna opposta e l'inapplicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. rispetto alla circostanza di fatto delle intervenute cessioni del credito azionato in sede monitoria; l'insufficiente prova dell'entità e della sussistenza del credito; l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine; la decadenza ex art. 1957 c.c.; la mancata dimostrazione della legittimità degli interessi pattuiti; l'omessa indicazione dell'ISC.

Concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli nord di: **“1. In via preliminare accertare la irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 2615/2019 del 01/06/2019 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dello stesso e disporre la revoca con le conseguenze di legge; 2. Nel merito in accoglimento dell'eccezione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della ricevuta di recapito dell'atto e del suo contenuto allegato al n. 8 del fascicolo di parte opposta (attore nel senso sostanziale), dichiararne per l'effetto la sua inefficacia ed inutilizzabilità nel presente procedimento; 3. Per l'effetto del disconoscimento di cui al punto precedente, e conseguente inutilizzabilità del documento di cui al punto 8 del fascicolo informatico del procedimento monitorio, revocare il decreto ingiuntivo con le conseguenze di legge; 4. In via principale,**



*accertare, riconoscere e dichiarare nulla in quanto infondata in fatto ed in diritto o comunque priva di efficacia la pretesa creditoria su cui si fonda la azione giudiziaria condotta nei confronti degli opposenti dalla Itacapital S.r.l. e per essa quale suo procuratore la Kruk S.r.l. in persona del l.r.p.t.. e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario”.*

Si costituiva nel presente giudizio di opposizione ITACAPITAL s.r.l., la quale contestava le avverse eccezioni e deduzioni, ed affermava quanto di seguito:

- il credito fatto valere in sede di procedura monitoria è stato oggetto di un'operazione di cessione di crediti in blocco;
- per effetto di tale cessione, la ITACAPITAL s.r.l. è divenuta titolare del credito oggetto del presente giudizio ed è quindi pienamente legittimata a richiederne il soddisfacimento in sede giudiziale;
- la cessione in virtù della quale l'opposta ha acquisito la titolarità del credito fatto valere in sede monitoria è stato oggetto di opportuna pubblicità mediante pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come prescritto dal disposto di cui all'art. 58 TUB. Il che rendeva l'atto di cessione del credito opponibile anche al sig. xxxxxxx;
- il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato ed in ogni caso, stante la spiegata opposizione, il Giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della domanda monitoria;
- la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. dipendeva dalla sussistenza di una delle condizioni *ex lege* prescritte affinché si possa invocare tale effetto e che, in ogni caso, l'accoglimento della domanda in sede monitoria comportava anche il compiuto accertamento del Giudice in ordine al presupposto dell'esigibilità immediata del credito;
- il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emanato dal Tribunale sulla scorta del certificato ex art. 50 TUB prodotto da parte opposta in sede di giudizio monitorio, rappresentando quest'ultimo piena prova del diritto di credito vantato;
- non sono stati convenuti interessi usurari al momento della stipula del contratto di finanziamento, stante l'inferiorità del tasso di interesse pattuito originariamente in contratto rispetto al tasso soglia fissato per il periodo in cui il contratto è stato concluso;
- non rilevava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opposta, stante la qualifica di debitore principale attribuibile all'opponente;

Per tal guisa, concludeva chiedendo al Tribunale di concedere la provvisoria esecutività del titolo monitorio stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ed inoltre di: ***“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. xxxxxxxx al pagamento in favore di Itacapital Srl della somma di € 8.334,05 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito,***



*condannare, in ogni caso, il Sig. xxxxxxxx al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente".*

Il Giudice istruttore, con ordinanza del 01.07.2021, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività formulata da parte opposta a causa della mancata dimostrazione della titolarità del credito fatto valere in sede monitoria e, rilevato il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità consistente nel previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co. 1 bis, D.lgs. 28/2010, assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni entro cui attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia. Per l'effetto, rinviava la causa all'udienza del 10.03.2022.

Successivamente, in occasione dell'udienza del 07.07.2022, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 09.02.2023. In quella sede il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza del 12.04.2023 per la precisazione delle conclusioni e, con Ordinanza del 13.04.2023 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando la causa in decisione alla scadenza degli stessi.

## **2. Carezza di legittimazione attiva della ITACAPITAL s.r.l. per mancata prova di titolarità del credito.**

La società ITACAPITAL s.r.l. non ha dimostrato la titolarità del diritto di credito avendo omesso di provare tutte le cessioni della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.

In particolare, come già osservato, la ITACAPITAL s.r.l. nel corso del presente giudizio e in fase monitoria ha dedotto:

- di aver stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 23.06.2016, contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB mediante il quale si è resa cessionaria, tra gli altri, del diritto di credito vantato dalla cedente nei confronti dell'odierno opponente;
- che il credito vantato nei confronti del sig. xxxxxxoriginava dal contratto di finanziamento n. 4019496 stipulato originariamente da Consum.it S.p.A. con l'opponente;
- che Consum.it S.p.A. veniva incorporata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione;

### **2.1. Sul punto, il Tribunale osserva quanto segue:**

a) l'atto di cessione è un elemento della *causa petendi* della domanda di pagamento e, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. Conseguente che la questione dell'esistenza dell'atto di cessione non è rilevabile d'ufficio dal giudice ma rientra nel "target" degli oneri di allegazione e prova del soggetto creditore;

b) il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria. È, infatti, il consenso unanime espresso dalle parti del negozio di cessione a produrre il passaggio della



titolarità del credito proprio dell'atto di cessione, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c. Ne consegue che, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale.

A tal fine, non può essere giammai utile e sufficiente la prova dell'intervenuta notifica della cessione del credito al debitore ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c. o per l'effetto di qualsivoglia altra modalità di comunicazione al debitore della cessione mediante forme di pubblicità dichiarativa come quella di cui all'art. 58, TUB, per la quale la cessione del credito originante dai contratti bancari si considera conosciuta dal debitore mediante la pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.

Sul punto, ha d'altronde già avuto modo di pronunciarsi in plurime occasioni la giurisprudenza di merito e quella di legittimità cui questo Giudice ritiene di aderire.

Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo, quale elemento fondamentale da cui deriva l'effetto traslativo prodotto dal contratto consensuale di cessione del credito, si è infatti da ultimo espressa anche la S.C. in Cass. Civ., sez. II, sent. n. 12611/2021, la quale a tal proposito ha precisato che *“il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto **è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi**, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, **con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione**”*.

A riguardo va osservato che ciò che i Giudici di legittimità precisano e che questo Giudice ribadisce, è il dato secondo cui l'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito. La tutela di tale specifico interesse del soggetto debitore è, d'altronde, centrale in tutta la disciplina normativa civilistica in materia di cessione del credito (specie avendo riguardo al disposto di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c.) e dev'ancor più essere tenuta in debito conto e perseguita in un settore come quello bancario/finanziario in cui la posizione del finanziato/debitore è ancor più gravosa, stante lo squilibrio informativo ed economico in favore degli istituti bancari e degli intermediari finanziari generalmente caratterizzante i rapporti contrattuali.

**2.2** Va rammentato, inoltre, che la dimostrazione dell'intervenuto negozio di cessione dello specifico credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento disposta dal decreto opposto diventa ancor più rilevante



nel caso di specie in cui il credito azionato in sede monitoria è stato oggetto di una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.

Sul punto, questo Giudice, confortato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, osserva infatti che ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario non è giammai sufficiente la sola produzione dell'estratto di Gazzetta Ufficiale, la quale risulta essere solamente dimostrativa del rispetto di una forma di pubblicità dichiarativa utile ai fini dell'opponibilità della cessione del credito. Opponibilità della cessione che, tra l'altro, può dirsi operante solo nel caso di rispetto di entrambe le forme di pubblicità prescritte dall'art. 58, co. 2, TUB, che oltre alla pubblicazione dell'atto di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, ne prescrive altresì l'iscrizione nel Registro delle Imprese, che nel caso oggetto del presente giudizio non risulta essere intervenuta o comunque non risulta essere dimostrata (sul punto, v. Tribunale di Perugia, sez. II, sent. n. 1240/2021, secondo cui: *“Nel caso di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 t.u.b. cui sia seguita azione di recupero degli stessi da parte del cessionario, va dichiarato il difetto di prova della titolarità attiva del cessionario qualora questi abbia prodotto in giudizio, a fondamento della pretesa, solo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - e non anche la prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese -, nel quale avviso, peraltro, le categorie dei crediti sono indicate in modo generico ed inidoneo ad identificare con certezza il credito ceduto”*). Sicché, invero, la presunta cessione del credito azionato in sede monitoria dall'odierna opposta non sarebbe neppure opponibile al debitore e odierno opponente.

In ogni caso, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, non recando l'individuazione specifica dei crediti ceduti (indicati, invece, genericamente per classi come nel caso di specie), non dimostra l'intervenuta cessione del credito oggetto di attivazione in sede giudiziale da parte del cessionario.

In tema, può essere richiamato per correttezza espositiva quanto affermato in Corte di Appello di Ancona, sez. II, sent. n. 90/2022: *“Nell'azione di recupero crediti avviata dal cessionario successivamente alla cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del testo unico Bancario, manca la prova della legittimazione attiva del cessionario precedente quando produca a sostegno del proprio titolo esclusivamente l'avviso pubblico fatto sulla Gazzetta Ufficiale, essendo individuati i crediti solo in modo generico e non idoneo ad identificare in maniera specifica i crediti ceduti”* (in senso conforme, cfr. Tribunale di Locri, sez. I, sent. n. 461/2021; Tribunale di Lecco, sez. I, sent. n. 334/2021; Tribunale Bologna, sent. n. 1197/2022).

Analogamente, vedasi altresì quanto viene osservato dal Tribunale di Catanzaro, sez. I, in sent. del 22 novembre 2020, secondo cui: *“In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto”* (in senso





conforme, v. Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 7350/2021, secondo cui “Il solo documento idoneo a provare, nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del credito del cessionario è il contratto di cessione pena la revoca del titolo”). Rilevante risulta essere, in particolar modo, il riferimento all’allegazione e produzione del contratto di cessione del credito operato della pronuncia da ultimo richiamata, che, in conformità rispetto a quanto affermato da questo Giudice nel precedente punto motivazionale, ha ribadito l’essenzialità della prova in giudizio dell’esistenza del contratto di cessione ai fini della prova della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio dal cessionario. Sulla medesima linea interpretativa della giurisprudenza di merito si è posta, inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità che in Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 24798/2020, ha osservato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.

2.3 Ciò detto, va rilevato come nel caso di specie nessuna prova sia stata offerta circa l’inclusione dello specifico credito azionato in sede monitoria nell’ambito dell’operazione di cessione di crediti in blocco intervenuta tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ITACAPITAL s.r.l. Egualmente, non è stata prodotta alcuna delibera assembleare di fusione per incorporazione con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avrebbe acquisito il complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Consum.it S.p.A, originaria titolare del diritto di credito azionato in sede monitoria.

L’opposta, infatti, non ha prodotto in giudizio alcun contratto di cessione del credito avente ad oggetto specificamente il diritto asseritamente vantato nei confronti dell’odierno opponente. Piuttosto, si è limitata a produrre:

-l’estratto di Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 10.09.2016, in cui viene riportato parte del contratto di cessione in blocco di crediti intervenuto tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ITACAPITAL s.r.l., dal quale tuttavia non si evincono gli specifici crediti oggetto dell’operazione di cessione in blocco, i quali vengono di contro identificati solo genericamente;

-le comunicazioni a mezzo raccomandate A/R, con cui ITACAPITAL s.r.l. ha dato notizia al sig. xxxxxx della cessione di crediti in blocco in virtù della quale si sarebbe asseritamente resa cessionaria del credito vantato originariamente nei suoi confronti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Non è stato prodotto, di contro, il vero e proprio contratto di cessione di crediti in blocco con il quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha asseritamente trasferito ad ITACAPITAL s.r.l. lo specifico diritto di credito vantato nei confronti dell’odierno opponente. Inoltre, non è stata offerta altresì prova dell’operazione di fusione per incorporazione conclusa tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Consum.it S.p.A., né, in ogni caso, è stata dimostrata l’inclusione del credito oggetto della procedura



monitoria nell'ambito della fusione stessa. Ne discende, sulla scorta delle evidenziate considerazioni in diritto, che l'opposta non abbia dato prova di essersi resa cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, atteso che non è stato prodotto alcun documento identificante la trasmissione dello specifico diritto azionato nei confronti del sig. xxxxx.

Va dunque dichiarata la carenza della legittimazione attiva della ITACAPITAL s.r.l. e per l'effetto va disposta la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.

**2.4** Le diverse eccezioni e doglianze fatte valere dagli opposenti vanno ritenute assorbite in virtù del principio della cd. "ragion più liquida" (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 9309/2020, secondo cui: *"La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."*), essendo, il rilievo della carenza della legittimazione attiva dell'opposta, idoneo a determinare la decisione del presente giudizio. Il tutto in ossequio ai principi di economia processuale e di celerità del giudizio ispiranti il modello di "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost.

### **3. Spese processuali.**

Il Tribunale, considerata la soccombenza integrale di parte opposta, dichiara, ai sensi del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio a carico della Kruk Italia s.r.l., quale procuratrice della ITACAPITAL s.r.l., liquidandole come da dispositivo sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della non particolare complessità della controversia.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano, assorbita e rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione:

- accoglie l'opposizione proposta dal sig. xxxxx e , per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2615/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna ITACAPITAL s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'avv. Arturo Casolaro, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 % come per legge oltre C.U. e bollo se versati.

Aversa, 26 luglio 2023

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

